

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) GRADUATORIE PROVINCIALI PER SUPPLENZE (GPS)

Per quali supplenze si utilizzano

Le GAE e le GPS sono utilizzate per l'assegnazione delle seguenti tipologie di supplenze:

- **annuali con scadenza 31/8** ovvero per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia (di diritto e di potenziamento) rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo e delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico di riferimento.
- **fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30/6** ovvero per la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12.

Fanno parte di tali supplenze:

- **la copertura di posti ad orario intero (18/24/25 ore);**
- **la copertura di spezzoni orario di entità superiore a 6 ore;**
- **le disponibilità derivanti dai part-time.**

*Per l'attribuzione di tali supplenze si utilizzeranno **prioritariamente le GAE**. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, **in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di prima fascia e in subordine di seconda fascia.***

L'aspirante può partecipare alle supplenze per tutti gli istituti scolastici della provincia prescelta.

Convocazioni e assegnazioni delle supplenze

Le convocazioni sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (**ciò avviene in un momento successivo a quello di inserimento nelle GPS - nei mesi di luglio/agosto**).

L'aspirante presenta un'unica istanza, anche se è inserito in province diverse per le GPS e per le GAE (in questo caso produrrà due distinte domande con la medesima procedura), e indica, con preferenza sintetica o analitica, **tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto per la provincia di riferimento**. Per ciascuna preferenza indica la disponibilità per supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno, e per gli spezzoni (anche con diritto al completamento).

Per ciascuna provincia le supplenze sono assegnate con priorità agli aspiranti inseriti nelle GAE, successivamente a quelli inseriti in GPS di prima fascia e infine agli aspiranti inseriti in GPS di seconda fascia.

Nel conferimento delle supplenze, **si terrà conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre**, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.



Suplenze su posto di sostegno

ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GAE

Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si scorrono prioritariamente gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

- a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
- b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

GPS I E II FASCIA

In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi aggiuntivi delle GAE, si procede allo scorrimento:

- delle **GPS di prima fascia** per il sostegno per il relativo grado;
- successivamente delle **GPS di seconda fascia** per il sostegno per il relativo grado.

GRADUATORIE INCROCIATE, PRIMA GAE POI GPS

In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante **privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.**

Completamento orario

- L'aspirante cui è conferita **una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.**
- **L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo,** in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario:
 - esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento;
 - fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell'infanzia, 22 ore scuola primaria e 18 ore scuola secondaria di I e II grado);
 - esclusivamente con posti orario non interi (**non è più permesso il frazionamento di un posto intero**);
 - secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante.



- Il completamento è conseguibile:
 - con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

ESEMPIO

Non è possibile completare il proprio orario di lavoro tra scuola della infanzia e scuola primaria perché l'orario settimanale obbligatorio non risulta omogeneo (22 ore primaria e 25 infanzia). L'unico completamento che si può effettuare tra gradi diversi di scuola è all'interno della scuola secondaria.

*Per il **personale docente della scuola secondaria**, infatti, il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso (anche tra I e II grado).*

Non è altresì possibile avere in contemporaneità un incarico da docente e uno come ATA.

Sanzioni per rinunce e abbandoni

- L'aspirante deve presentare la domanda di partecipazione alle supplenze (che, come detto, avverrà in un secondo momento rispetto all'inserimento nelle GPS/GI) e inserire tutte le sedi/classi di concorso/posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo.

SE NON PRESENTA LA DOMANDA: L'aspirante che non presenta la domanda è cancellato dalle GAE e dalle GPS per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo per l'anno scolastico di riferimento.

L'aspirante conserva titolo:

- ad essere convocato **dalle graduatorie di istituto** delle 20 scuole in cui è inserito per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi tipologia di supplenza (anche al 30/6 o 31/8).
- ripresentare domanda per gli incarichi di supplenza dalle GAE/GPS l'anno scolastico successivo.

SE PRESENTA LA DOMANDA MA ESCLUDE ALCUNE SEDI/CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIE DI POSTO: L'aspirante che presenta la domanda ma non esprime preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui ha titolo al proprio turno di nomina, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza.

Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

ATTENZIONE

La sanzione si applica solo per l'anno scolastico di riferimento.



L'aspirante conserva titolo:

- Ad essere convocato **dalle graduatorie di istituto** delle 20 scuole in cui è inserito per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi tipologia di supplenza (anche al 30/6 o 31/8).
- A ripresentare domanda per gli incarichi di supplenza dalle GAE/GPS l'anno scolastico successivo.
- **L'aspirante assegnatario di una qualsiasi supplenza non vi può rinunciare e deve assumere servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione.**

SE RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DELLA SUPPLENZA O NON ASSUME SERVIZIO: Gli aspiranti che **rinunciano all'assegnazione della supplenza conferita o che non assumono servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione**, non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, **nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto**, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.

*Ciò vuol dire che l'aspirante che **rinuncia all'assegnazione della supplenza conferita o che l'accetta ma non assume successivamente servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione**, non potrà essere convocato, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo, **non solo dalle GAE e dalle GPS, ma anche dalle 20 scuole in cui è inserito nei casi in cui queste debbano assegnare dalle graduatorie di istituto supplenze al 30/6 o 31/8 per incapienza delle GAE o GPS.***

ATTENZIONE

La sanzione si applica solo per l'anno scolastico di riferimento.

L'aspirante conserva titolo:

- Ad essere convocato **esclusivamente per le supplenze brevi** dalle graduatorie di istituto delle 20 scuole in cui è inserito per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo;
- A ripresentare domanda per gli incarichi di supplenza dalle GAE/GPS l'a.s. successivo.

ATTENZIONE

*La sanzione **non si applica** qualora l'aspirante **sia già in servizio** per una supplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.*



- L'aspirante che ha accettato una supplenza dalle GAE o dalle GPS non può abbandonare il servizio neanche per giustificato motivo.

L'aspirante che assume servizio e successivamente lo abbandona (anche per giustificato motivo), non ha più la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, **nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui ha titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.**

Ciò vuol dire che l'aspirante che abbandona il servizio non potrà essere convocato, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo, non solo dalle GAE e dalle GPS, ma anche dalle 20 scuole in cui è inserito nei casi in cui queste debbano assegnare dalle graduatorie di istituto supplenze al 30/6 o 31/8 per incapienza delle GAE o GPS.

ATTENZIONE

La sanzione si applica sia per l'a.s. 2022/23 che per l'a.s. 2023/24.

L'aspirante può:

- essere convocato per l'a.s. 2022/23 e 2023/24 **esclusivamente per le supplenze brevi** dalle graduatorie di istituto delle 20 scuole in cui è inserito per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo.

L'aspirante non può:

- ripresentare domanda per gli incarichi dalle GAE o GPS per l'a.s. 2023/24;
- essere convocato per l'a.s. 2022/23 e 2023/24 dalle 20 scuole in cui è inserito nei casi in cui queste debbano assegnare supplenze al 30/6 o 31/8 per incapienza delle GAE o GPS.

GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA

Per quali supplenze si utilizzano

I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto, **indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuna classe di concorso o tipologia di posti cui abbiano titolo**. Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS.

Le graduatorie di istituto sono utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici per l'attribuzione delle seguenti supplenze:

- al 30/6 o al 31/8 non coperte con lo scorrimento delle GAE e delle GPS.
- in via residuale: per l'assegnazione delle ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore).
- per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (cosiddette "supplenze brevi").
- temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre (da assegnare direttamente "fino al termine delle lezioni").

Nomina su cattedra costituita su una o più scuole per le supplenze brevi: Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

Nomina su cattedra costituita su una o più scuole per le supplenze restituite alle scuole per incapacienza delle GPS: Qualora si tratti di un posto al 30/6 o 31/8 restituito dalle GPS, in caso di esaurimento o incapacienza delle stesse, compete alla prima delle scuole presso le quali sono disponibili le ore che costituiscono la cattedra esterna nominare dalle proprie graduatorie di istituto per l'intera cattedra (es. 12 + 6), anche per le ore della seconda (o terza) scuola, pure nel caso in cui l'aspirante individuato non sia incluso nelle graduatorie di istituto di tali scuole.

Convocazioni e assegnazioni delle supplenze

- Le convocazioni sono effettuate con modalità informatizzata che rende verificabile alla singola scuola la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti.
- La procedura informatica è utilizzata per ogni tipologia di supplenza.
- Sono convocati gli aspiranti parzialmente occupati, anche ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario e quelli totalmente inoccupati.
- **Supplenze fino a 29 giorni:**
 - la proposta deve essere trasmessa con un **preavviso di almeno 12 ore**.



- **Supplenze pari o superiori i 30 giorni:**
 - la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante

- La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
 - a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
 - b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
 - c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

- Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
 - a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
 - b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione

Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria, e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva.

Supplenze posto di sostegno

Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell'ordine alla convocazione:

- aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
- aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
- aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia;
- aspiranti collocati, nell'ordine, nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia secondo la migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Completamento orario

Il docente in servizio ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario.

Tale completamento può avvenire:

- esclusivamente nell'ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero;
- fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria);
- con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, mentre è possibile un completamento orario tra scuola di I e II grado (*in entrambi i gradi di scuola l'orario settimanale è di 18 ore*), *non è assolutamente possibile completare l'orario tra scuola secondaria e scuola infanzia e/o primaria oppure tra scuola dell'infanzia e scuola primaria*);
- anche tra posto comune e di sostegno;
- anche tra GAE/GPS e graduatorie di istituto;
- anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, purché non si superi l'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (es. per la scuola secondaria non è possibile avere 18 ore nella scuola statale e 6 ore nella scuola paritaria e viceversa);
- per il personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;
- con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale per tutti gli ordini e gradi scuola.

ATTENZIONE

Non è più prevista la possibilità di frazionare un posto intero (comune e/o sostegno) per permettere il completamento orario.



Suplenze fino ai 10 giorni (Scuola Infanzia e Primaria)

I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto, indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS.

Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

ATTENZIONE

Anche per queste supplenze si applicano le medesime sanzioni previste per tutte le altre tipologie di supplenza (vedi "SANZIONI PER RINUNCE E ABBANDONI").

Suplenze posti di lingua inglese scuola primaria

Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:

- a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
- e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità

Sanzioni per rinunce e abbandoni

(Tutte le tipologie di supplenza comprese quelle fino a 10 gg. scuola Infanzia e Primaria)

- L'aspirante **non può rinunciare alla supplenza** proposta, o alla sua proroga o conferma sia su posto comune che di sostegno.

SE RINUNCIA A UNA PROPOSTA CONTRATTUALE O ALLA SUA PROROGA O CONFERMA, ANCHE A TITOLO DI COMPLETAMENTO, SU POSTO COMUNE (anche se è il primo rifiuto): ciò comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, **dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.**

Ciò vuol dire che l'aspirante che rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento **su posto comune**, non sarà più interpellato, per tutto l'anno scolastico di riferimento, **da quella specifica graduatoria di istituto**, non solo per l'insegnamento per cui è stato contattato, ma anche per l'eventuale posto di sostegno (se specializzato) presente nella specifica graduatoria.

ESEMPIO

L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11 e per il posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per l'A11, sarà cancellato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dal posto di sostegno del II grado.

SE RINUNCIA A UNA PROPOSTA CONTRATTUALE O ALLA SUA PROROGA O CONFERMA, ANCHE A TITOLO DI COMPLETAMENTO, PER POSTO DI SOSTEGNO (anche se è il primo rifiuto): ciò comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze **dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.**

Ciò vuol dire che l'aspirante che rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento **su posto di sostegno (se specializzato)**, non sarà più interpellato, per tutto l'anno scolastico di riferimento, **da quella specifica graduatoria di istituto**, non solo per il posto di sostegno, ma anche per tutti gli altri eventuali posti in cui è presente nella specifica graduatoria di istituto.

ESEMPIO

L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11, A12 e posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per il posto di sostegno, sarà cancellato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dalla A11 e dalla A12.



SE NON ASSUME SERVIZIO DOPO L'ACCETTAZIONE O NON RISPONDE ALLA CONVOCAZIONE (anche se è il primo rifiuto o la prima mancata risposta): la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, è equiparata a tutti gli effetti alla rinuncia. Per cui, anche in questo caso c'è la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, **dalla specifica graduatoria di istituto** sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione (Vedi esempi precedenti).

- **L'aspirante che ha accettato una supplenza dalle graduatorie di istituto non può abbandonare il servizio neanche per giustificato motivo.**

SE ASSUME SERVIZIO DOPO L'ACCETTAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ABBANDONA LA SUPPLENZA: perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, sia per l'a.s. 2022/23 che per l'a.s. 2023/24.

*Ciò vuol dire che l'aspirante che abbandona il servizio non potrà essere convocato, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo, dalle 20 scuole in cui è inserito **per tutte le tipologie di supplenza**.*

ATTENZIONE

La sanzione si applica per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

L'aspirante conserva titolo:

- A ripresentare domanda per gli incarichi dalle GAE o GPS per l'a.s. 2023/24.

L'aspirante non può:

- essere convocato per l'a.s. 2022/23 e 2023/24 dalle 20 scuole in cui è inserito per qualsiasi tipologia di supplenza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Assegnazioni spezzoni pari o inferiori le 6 ore scuola di I e II grado

L'ordine di assegnazione è il seguente:

- in via prioritaria, al **personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario** e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
- poi **al personale con contratto a tempo indeterminato ad orario intero** in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore;
- successivamente al **personale con contratto a tempo determinato ad orario intero** in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore;
- infine, **in via del tutto residuale**, al **personale supplente** appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).



Ovviamente tutto ciò va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento di posti o cattedre.

Pertanto, nei casi di posti interi restituiti dagli ATP perché le GAE e le GPS risultano esaurite, oppure in tutti i casi di sostituzione dei titolari assenti (es. ore di allattamento, maternità ecc.) non sarà possibile frazionare un posto o una cattedra per assegnare i singoli spezzoni ad un docente interno, ma si dovranno direttamente scorrere le graduatorie di istituto.

Proroghe e conferme dei contratti e pagamento sabato e domenica (Supplenze brevi)

▪ Diritto alla proroga del contratto

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, **senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi**, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

ESEMPIO

Titolare assente fino al venerdì (con sabato libero o settimana corta) che rinnova l'assenza il lunedì successivo (stesso o diverso motivo): al supplente con contratto fino al venerdì sarà disposto un nuovo contratto di supplenza a partire dal sabato e fino alla nuova assenza del titolare e indipendente dall'orario settimanale costitutivo della supplenza (es. il contratto settimanale può essere anche di un numero di ore inferiore rispetto a quello ordinario previsto per i docenti).

ATTENZIONE

*Ai fini della proroga del supplente **non rileva** il motivo di assenza del titolare che potrebbe anche cambiare tra un'assenza e un'altra (es. malattia fino a venerdì e congedo parentale il lunedì successivo).*

▪ Diritto alla conferma del contratto

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

ESEMPIO

Titolare assente fino al 22 dicembre ovvero l'ultimo giorno di lezione prima della sospensione delle stesse che rinnova l'assenza il 7 gennaio (stesso o diverso motivo) ovvero alla ripresa delle lezioni, ma che non ha prodotto alcuna certificazione/richiesta di assenza durante tutto il periodo delle lezioni. Al supplente con contratto fino al 22/12 viene stipulato un nuovo contratto dal 7/1 escludendo il periodo di sospensione delle lezioni.



▪ **Diritto al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni**

Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Ciò si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

ATTENZIONE

*Ai fini del pagamento del periodo della sospensione delle lezioni **rileva esclusivamente** l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo (es. il titolare potrebbe cambiare l'assenza e imputarla a diversi istituti giuridici, es. congedo parentale e malattia. Ciò che rileva è il fatto che l'assenza è stata senza soluzione di continuità).*

▪ **Pagamento del sabato e della domenica (per le supplenze dal lunedì al venerdì con rientro del titolare il lunedì successivo)**

Nel caso di **completamento di tutto l'orario settimanale ordinario**, si ha ugualmente diritto al pagamento del sabato e della domenica.

NOTA BENE:

- Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali.
- L'orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole.
- In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previa le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

ATTENZIONE

Diverso è il caso in cui il contratto del supplente includa già le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell'attività di insegnamento (che ricadono quindi nel periodo di durata del rapporto di lavoro). In questo caso, infatti, dette giornate sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio perché già ricomprese nel contratto.



Ore di programmazione (Scuola primaria)

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL.

Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali.

A tali ore si aggiungono rispettivamente:

- **1 ora di programmazione** per contratti fino a 11 ore;
- **2 ore di programmazione** per quelli fino a 22 ore.

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

Messa a disposizione

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all'aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.

Supplenze per il primo giorno di assenza del titolare

Non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee, **fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.**

Copertura posto di potenziamento

I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto. ⁽¹⁾

¹ È possibile nominare un supplente su posto di potenziamento solo per incarichi al 31/08 o al 30/06, mentre non è possibile nominarlo per sostituire il docente di potenziamento che si assenta per periodi brevi, a meno che quest'ultimo non sia impiegato per parte delle ore anche su cattedra (ad esempio 12 ore di potenziamento e 6 curricolari. In questo caso è possibile nominare un supplente per assenze del titolare solo sulle 6 ore curricolari).

Supplenze fino ai 10 giorni ⁽²⁾

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Lasciare una supplenza in corso

▪ Graduatorie di istituto per GAE/GPS

È SEMPRE POSSIBILE lasciare una supplenza in corso conferita dalle Graduatorie di istituto per altra conferita dalle GAE o dalle GPS per lo stesso o diverso insegnamento. Ciò indipendentemente dalla durata della supplenza e dalla consistenza oraria.

ESEMPIO

Il docente che ha una supplenza fino a dicembre di 18 ore può lasciarla per un'altra conferita dalle GAE/GPS anche se di 7 ore.

▪ Supplenza breve per altra supplenza breve

NON È POSSIBILE lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve (anche se più lunga).

ESEMPIO

Il docente che ha una supplenza fino a dicembre di 7 ore non può mai lasciarla per un'altra, anche se più lunga, es. marzo, e anche se è per più ore (es. di 18 ore). Restano fermi gli eventuali casi di completamento orario.

▪ Supplenze fino ai 10 giorni scuola Infanzia/Primaria

NON È POSSIBILE lasciare la supplenza di un giorno per un'altra, ad esempio, di 10 o di 11 giorni.

▪ Supplenza breve per altra supplenza breve ma "fino al termine delle lezioni"

NON È POSSIBILE lasciare la supplenza breve in corso per un'altra che arrivi direttamente fino al termine delle lezioni.

² Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti di potenziamento per le sostituzioni dei colleghi assenti sino ad un massimo di 10 giorni, a condizione di non inficiare il perseguimento degli obiettivi previsti dalla disciplina riguardante le attività di potenziamento. Bisogna altresì tenere presente l'ulteriore precisazione contenuta nell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18, dove si specifica che i docenti di potenziamento potranno effettuare una supplenza sino a 10 giorni solamente nelle ore che eccedono l'impegno per le eventuali attività programmate dal PTOF.



ESEMPIO

Il docente che ha una supplenza fino a gennaio non può mai lasciarla per un'altra che arrivi direttamente "fino al termine delle lezioni". Restano fermi gli eventuali casi di completamento orario

▪ **Supplenza breve per altra supplenza al 30/6 o 31/8**

È SEMPRE POSSIBILE lasciare una supplenza breve per altra fino al 30/6 o al 31/8 per lo stesso o diverso insegnamento. Ciò è possibile anche se la supplenza al 30/6 o al 31/8 è conferita dalle graduatorie di istituto.

ESEMPIO

Se un docente ha una supplenza breve fino a dicembre la può lasciare qualora ci sia la convocazione da GAE o da GPS oppure da graduatorie di istituto, sempreché il termine della supplenza sia il 30/6 o 31/8 (indipendentemente dalla consistenza oraria).

Gli interessati all'assistenza per la compilazione delle domande potranno rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola

Per conoscere la sede più vicina [clicca qui](#)

www.uilscuola.it
